



COMUNE DI NONE

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO PER
L'AREA MERCATALE
E LA GESTIONE DI FORME
ALTERNATIVE DI COMMERCIO SU
AREA PUBBLICA**

INDICE

TITOLO I	NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
<i>PARTE I</i>	<i>PREMESSA</i>
Articolo 1	Definizioni
Articolo 2	Prescrizioni generali
<i>PARTE II</i>	<i>ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</i>
Articolo 3	Tipologie di mercato
Articolo 4	Esercizio del commercio ambulante itinerante
Articolo 5	Vendita diretta da parte di produttori agricoli
<i>PARTE III</i>	<i>REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI</i>
Articolo 6	Sistema autorizzatorio
Articolo 7	Disponibilità dei posteggi
Articolo 8	Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a)
Articolo 9	Autorizzazioni di tipo a)
Articolo 10	Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo b)
Articolo 11	Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni agli agricoltori
Articolo 12	Subingressi
Articolo 13	Migliorie
Articolo 14	Ampliamenti, aggiustamenti ed assegnazioni alternative di posteggio
<i>PARTE IV</i>	<i>REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI</i>
Articolo 15	Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
<i>PARTE V</i>	<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>
Articolo 16	Superficie e dimensione dei posteggi
Articolo 17	Vendita senza autorizzazione
TITOLO II	REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI
<i>PARTE VI</i>	<i>PREMESSA</i>
Articolo 18	Estremi dell'atto di istituzione
Articolo 19	Aree di mercato e zone di vendita
Articolo 20	Disciplina generale dei mercati

<i>PARTE VII</i>	<i>CARATERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO</i>
Articolo 21	Tipologia
Articolo 22	Sospensione e trasferimento temporanei
<i>PARTE VIII</i>	<i>GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO</i>
Articolo 23	Orario di mercato
Articolo 24	Modalità di accesso degli operatori
Articolo 25	Circolazione pedonale e veicolare
<i>PARTE IX</i>	<i>REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI</i>
Articolo 26	Concessione del posteggio
Articolo 27	Subingresso nel posteggio
Articolo 28	Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
Articolo 29	Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato
Articolo 30	Registro degli operatori sui mercati
Articolo 31	Modalità di registrazione
Articolo 32	Decadenza della concessione di posteggio
Articolo 33	Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio
<i>PARTE X</i>	<i>MODALITA' DI VENDITA</i>
Articolo 34	Obblighi dei venditori
Articolo 35	Divieti dei venditori
Articolo 36	Attrezzature di vendita
Articolo 37	Collocamento delle derrate
Articolo 38	Divieti di vendita
Articolo 39	Vendita di animali destinati all'alimentazione
Articolo 40	Atti dannosi agli impianti di mercato
Articolo 41	Utilizzazione dell'energia elettrica
Articolo 42	Furti e incendi
<i>PARTE XI</i>	<i>ORGANI DI CONTROLLO</i>
Articolo 43	Preposti alla vigilanza
Articolo 44	Delegati o Commissione di mercato
<i>PARTE XII</i>	<i>NORME FINALI</i>

Articolo 45	Canone, tasse e tributi comunali
Articolo 46	Mancato pagamento dei tributi e/o canoni
Articolo 47	Occupazione da parte di organizzazioni sociali / umanitarie non aventi scopo di lucro
Articolo 48	Sanzioni accessorie, autorità competente
Articolo 49	Norme finali
Articolo 50	Norme transitorie
	ALLEGATI
Allegato 1	Planimetria posteggi ricadenti nell'area di mercato, adibiti al commercio su area pubblica da parte di titolari di posteggio fisso
Allegato 2	Planimetria posteggi ricadenti nell'area di mercato, adibiti alla vendita da parte degli agricoltori
Allegato 3	Planimetria posteggi ricadenti nell'area di mercato, adibiti al commercio su area pubblica da parte di titolari di posteggio fisso a turnazione plurisettimanale (battitori)

TITOLO I

Norme e direttive concernenti l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

Parte I

Premessa

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per **“D.Lgs. 114/98”** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59; per **“Legge regionale”** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114; per **“Indirizzi Regionali”** la delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Criteri Regionali”** la delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n.32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art.11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per **“autorizzazione di tipo a)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per **“autorizzazione di tipo b)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si stabiliscono le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica del mercato, per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti e le aree riservate agli imprenditori che espongano i loro prodotti, nonché le aree esterne alle sedi mercatali ad utilizzo stagionale.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento del mercato nonché lo spostamento totale o parziale del mercato andranno effettuati con apposita deliberazione comunale in base alle indicazioni delle presenti norme.

Parte II

Esercizio del commercio su aree pubbliche

Articolo 3 – Tipologie di mercato

1. Ai fini del presente Regolamento si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato:
 - a. **Aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio per un giorno della settimana soggette a concessione decennale,**
2. Non sono previste sul territorio comunale:
 - a. **aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche,**
 - b. **aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche,**
 - c. **aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee seconda la nozione indicata all'art. 11 della legge regionale sul commercio,**
 - d. **aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di festività locali,**
 - e. **aree per l'esercizio in date prefissate del commercio su aree pubbliche.**

Articolo 4 - Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di tipo B.
2. Il commercio ambulante itinerante consente la sosta per il tempo necessario a servire la clientela, *e comunque per un tempo non superiore ad un'ora di permanenza nel medesimo punto*, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.
3. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree e dei seguenti orari:
 - a. Piazza Mons. Andrea Vigo per ragioni di pubblico interesse per la presenza della chiesa parrocchiale,
 - b. Su tutte le aree pubbliche ove sia stabilita una limitazione alla sosta a norma del Codice della strada,
 - c. Durante l'intero orario di esercizio del mercato settimanale per ragioni di pubblico interesse connesse dall'esigenza di non legalizzare il posizionamento fuori area (pur anche per un'ora soltanto) di soggetti non titolari di posto fisso,
 - d. Sulla via Roma, nel tratto compreso fra piazza Mons. Andrea Vigo e via Volvera, sulla via San Rocco, sulla via Stazione, nel tratto compreso fra via Roma e corso Castello ed in piazza Cavour in quanto aree di elevata circolazione dinamica ma soprattutto statica, e con un'elevata concentrazione di attività commerciali che comportano una sosta continua di veicoli, nonché un'alta conflittualità con l'esercizio di questa tipologia di commercio.
4. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale. Questa forma di commercio può essere esercitata dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, nel rispetto delle norme Igienico Sanitarie previste dalla normativa vigente in materia, delle limitazioni previste dal Codice della Strada e delle norme di Pubblica Sicurezza.
5. E' fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
6. Qualora l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante comporti la produzione di rifiuti ne è fatto assoluto divieto di abbandono sul territorio. Essi andranno raccolti in idonei contenitori chiusi ed apposti negli spazi a ciò destinati.

7. L'esercizio del commercio ambulante itinerante in violazione alle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo è considerato svolto "al di fuori del territorio previsto dall'autorizzazione e senza il permesso del soggetto titolare dell'area utilizzata". È pertanto soggetto alla violazione prevista dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs 114/98.
8. Fatta salva l'applicazione di sanzioni previste da leggi speciali, chiunque viola le altre disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €150,00 a €900,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere l'attività esercitata difformemente, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi qualora questo fosse stato turbato. In caso di inosservanza si procederà alla segnalazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione ai fini dell'eventuale emissione dell'ordinanza di sospensione dell'attività per un periodo determinato. Qualora l'autorizzazione fosse stata rilasciata dal Comune di None, il Responsabile di servizio procederà a sospendere l'autorizzazione per un periodo compreso fra i cinque ed i trenta giorni, da valutarsi sulla base della gravità del fatto.

Articolo 5 – Vendita diretta da parte di agricoltori.

1. Gli imprenditori agricoli singoli o associati così come meglio definiti dall'art. 1 del D. Lgs. 18/5/2001, n° 228 possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore ad Euro 41.316,55 per gli imprenditori individuali ovvero ad Euro 1.032.913,80 per le società si applicano le disposizioni del decreto legislativo 114/98 .
2. Ai fini della vendita su area pubblica la figura del coltivatore diretto regolarmente iscritto alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato viene equiparato a tutti gli effetti all'imprenditore agricolo.
3. L'assegnazione del posteggio avviene ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, previo accertamento del possesso della qualifica di imprenditore agricolo, tenendo conto dei titoli di privilegio indicati nei Criteri Regionali.
4. L'agricoltore di cui all'art.28, comma 15, del D.Lgs.114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 18/5/2001, n° 228, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente per i commercianti su area pubblica in forma itinerante.
5. Al fine di verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita potranno essere disposti tutti gli accertamenti ritenuti necessari.
6. I posteggi ricadenti nell'area destinata agli agricoltori e non assegnati, o temporaneamente non utilizzati da parte dei concessionari non potranno essere utilizzati da alcun altro operatore commerciale, nemmeno in spunta eccezion fatta per gli imprenditori regolarmente iscritti al Registro delle Imprese (Industriali, Artigiani, Agricoltori, Commercianti) che intendano esporre i propri beni e facciano apposita richiesta.
7. Per le violazioni di natura diversa da quelle previste al comma precedente si applicano le norme previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente che disciplinano l'attività commerciale esercitata dai commercianti su area pubblica.

Parte III

Regolamentazione delle autorizzazioni

Articolo 6 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 144/98, il Responsabile del servizio rilascia:
 - a. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica indicata nella successiva parte IV.
 - b. Le autorizzazioni di cui al D. Lgs. 228/01 agli imprenditori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
 - c. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che ne hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 7 – Disponibilità dei posteggi ed autorizzazioni di tipo a)

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo a cadenza settimanale, emette un bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) e delle relative concessioni.
2. Il bando deve essere emesso entro sette mesi dall'accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
1. Il bando, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - a. L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - b. L'elenco dei posteggi disponibili;
 - c. Il numero che li identifica;
 - d. L'esatta collocazione di ciascuno;
 - e. Le dimensioni e la superficie;
 - f. Il settore merceologico di appartenenza;
 - g. Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve pervenire al Comune;
 - h. L'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta per più di un posteggio.
2. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte.

Articolo 8 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a)

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) e della contestuale concessione per ciascun posteggio libero si conclude entro centoventi giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la ricezione delle domande .
2. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio dovranno obbligatoriamente essere inviate mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento utilizzando il modello regionale. L'avviso di ricevimento della lettera raccomandata costituirà ricevuta della domanda stessa.

3. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al richiedente entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica.
4. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono più detti termini.
5. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
6. Il rilascio delle autorizzazioni e delle contestuali concessioni per ciascun posteggio avviene sulla base di una graduatoria formulata secondo il disposto dei Criteri Regionali.

Articolo 9 – Autorizzazioni di tipo a)

1. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Ciascun posteggio è oggetto di distinta concessione decennale di posteggio.
3. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con l'utilizzo di posteggio (tipo A), si estende automaticamente al rilascio della concessione decennale di posteggio. L'interessato dovrà quindi presentare una sola domanda.
4. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
5. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - a. Il numero del posteggio già occupato nel caso l'interessato sia già titolare di posteggio;
 - b. Il settore o i settori merceologici;
 - c. Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.L.gs. 114/98;
 - d. Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
3. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
4. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità.

Articolo 10 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante di tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
3. La procedura di rilascio dell'autorizzazione si conformerà alle norme previste dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

Articolo 11 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni agli agricoltori

1. Gli imprenditori agricoli che risultano già titolari di posteggio a seguito di assegnazioni precedenti l'entrata in vigore della normativa indicata all'art. 1, che, su richiesta del Comune, manifestino la volontà di voler continuare nella titolarità del posteggio assegnato, viene rilasciata regolare autorizzazione con contestuale concessione decennale di posteggio. Qualora entro trenta giorni dalla ricezione da parte dell'interessata della predetta richiesta l'interessato non manifesti con comunicazione scritta inviata al Comune la volontà di mantenere la titolarità del posteggio questa si considererà decaduta con effetto immediato, senza necessità di ulteriori comunicazioni o di avvio di procedimento alcuno.
2. La procedura per il rilascio di nuove autorizzazioni ad imprenditori agricoli e della relativa concessione decennale di posteggio, seguirà quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare il possesso del requisito soggettivo di imprenditore agricolo / coltivatore diretto.
3. Nel rilascio di nuove autorizzazioni ad imprenditori agricoli e della relativa concessione decennale di posteggio, avranno titolo di priorità gli agricoltori biologici e le imprese che adottano tecniche di coltura a basso impatto ambientale. A parità di condizioni si privilegiano le imprese con sede aziendale nel Comune di None o Provincia di Torino o Regione Piemonte.

Articolo 12 – Subingressi

1. Nell'ipotesi di cessione dell'attività commerciale per atto fra vivi o per causa di morte il cedente deve dichiarare e dimostrare di aver iniziato l'attività.
 - a. Nel caso il subingresso riguardi un'autorizzazione di tipologia a) il cedente dovrà aver effettuato almeno sei presenze sul posteggio di sua titolarità.
 - b. Nel caso il subingresso riguardi un'autorizzazione di tipologia b) il cedente dovrà dimostrare di aver la disponibilità dell'attrezzatura aziendale all'uso destinata e, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge, mediante il modello annuale per l'I.V.A.

Articolo 13 – Migliorie

1. Si intende per miglioria la variazione di posteggio da parte di un soggetto già titolare di posto fisso al fine di veder migliorare la sua collocazione all'interno dell'area di mercato.
2. A tal proposito è fondamentale una distinzione:
 - a. Migliorie richieste dall'entrata in vigore della legge 112/91 (23/4/91) alla data di pubblicazione dei criteri di cui alla D.d.G.R.n° 32-2642 del 02/4/01 (11/4/2001). Hanno un trattamento prioritario rispetto all'avvio dei procedimenti comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni a posto fisso. Si dovrà quindi procedere alla loro definizione prima di dare avvio al primo bando per le autorizzazioni a posto fisso. Il Comune darà corso a questa tipologia di istanze, qualora ne risultassero giacenti, dopo aver provveduto alla reistituzione dei mercati.
 - b. Migliorie non rientranti fra quelle di cui alla precedente lett. a), vale a dire pervenute dopo l'11 aprile 2001. Il Comune procede vi dà corso nell'arco temporale compreso fra un bando ed il successivo.
 - c. Il procedimento per la definizione delle migliorie di cui alla presente lett. b) si conclude entro la data fissata per il successivo bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A, e comunque in

caso di ritardi nell'avvio delle procedure di bando, non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

- d. In caso di domande concorrenti farà fede la maggior anzianità di presenza al mercato, dopodiché l'anzianità di esercizio dell'attività desumibile dal certificato della Camera di Commercio (data inizio attività).
3. E' consentito il subingresso nelle richieste di migliona.

Articolo 14 - Ampliamenti, aggiustamenti ed assegnazioni alternative di posteggio

1. Sono considerati ampliamenti o aggiustamenti di lieve entità quelli che comportano un aumento della dimensione del posteggio fino al raggiungimento di 32 mq. e comunque non superiore al 20% della dimensione dell'area già oggetto di concessione.
2. Il titolare di autorizzazione con posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato, ha diritto, laddove possibile, ad ottenere un'area di ampiezza sufficiente alla dimensione del veicolo, compatibilmente con la struttura e l'organizzazione del mercato.
3. Nel caso in cui lo spazio sia insufficiente e non sia possibile un ampliamento dello stesso, il titolare del posteggio ha diritto che gli sia concesso un altro posteggio ricadente nell'ambito dell'area di mercato e sempre che il Comune ne abbia uno a disposizione. Non sussistendo questi presupposti il Comune concederà un ampliamento del posteggio in questione fino alla misura massima concedibile, compatibilmente con l'organizzazione del mercato stesso. In ogni caso, la determinazione della soglia di lieve entità non può modificare il numero dei posteggi di mercato risultanti dall'atto istitutivo.
4. Le modifiche indicate nel presente articolo non sono considerate migliore e non sono soggette ai relativi procedimenti, sono concedibili su istanza da parte dell'interessato, previa valutazione della situazione di volta in volta ed autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio.

Parte IV

Regolamentazione delle aree mercatali

Articolo 15 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. L'area di esercizio del commercio su aree pubbliche è individuata con la deliberazione della Giunta Comunale di reistituzione del mercato settimanale, che prevede specifiche aree per i commercianti e specifiche aree riservate agli agricoltori.
2. Il mercato viene svolto a cadenza settimanale, ogni giovedì. Si istituisce il principio dell'esercizio del mercato nei giorni festivi, prendendo atto della normativa nazionale e di quella regionale in merito alla deroga all'obbligo di chiusura durante i giorni festivi del mese di dicembre oltre che di ulteriori otto nel restante periodo dell'anno, e assodando il principio che preveda per la categoria del commercio su area pubblica le medesime opportunità già previste per la categoria del commercio su area privata. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, i rappresentanti dell'Amministrazione e degli Uffici comunali competenti, dell'Associazione locale dei commercianti su area privata e della Commissione di mercato su area pubblica, concerteranno il calendario delle otto giornate domenicali o festive di deroga all'obbligo di chiusura. Detto principio sarà da intendere quale facoltà e non quale obbligo. L'esercizio

del mercato durante le precitate ricorrenze festive sarà da considerare aggiuntivo al giovedì e non alternativo. L'esercizio del mercato durante i giorni festivi, come sopra indicato, non dovrà contrastare con eventi di natura sovra comunale. Altresì, al fine di predisporre gli adeguati servizi, lo svolgimento del mercato durante giornate festive, dovrà essere concertato fra Commissione di mercato, Assessorato ed Uffici comunali competenti. Per la sola manifestazione di None al Cioccolato, il mercato sarà anticipato, e sostituito, alla domenica precedente. Ogni anno, con adeguato anticipo, verrà concertata, fra Assessorato, Uffici comunali competenti e Commissione di mercato, l'eventualità di consentire un ristretto svolgimento di mercato al giovedì in questione, prevalentemente riservato alla categoria degli alimentaristi (alimentari freschi, ortofruttilicoli, alimentari preconfezionati), nelle aree già consuetamente impiegate per lo svolgimento del mercato, in modo da non compromettere eccessivamente l'ordinaria viabilità e l'installazione delle strutture necessarie per l'evento in questione.

3. Durante i festeggiamenti del Santo Patrono il mercato si svolgerà regolarmente secondo le modalità indicate ai commi precedenti, ma con spazi ridotti in considerazione all'esigenza di convivenza con gli spettacoli viaggianti che vengono ospitati in una parte dell'area destinata all'esercizio del mercato settimanale, anche in considerazione del fatto che questa ricorrenza avviene in prossimità del 15 di agosto e pertanto parecchi operatori sono in ferie.
4. Per l'esatta definizione dell'area destinata al commercio su area pubblica da parte dei titolari di posteggio si rimanda alla planimetria allegata sotto la voce Allegato 1.
5. Per l'esatta definizione dell'area destinata alla vendita da parte degli imprenditori agricoli / coltivatori diretti su aree pubbliche si rimanda alla planimetria allegata sotto la voce Allegato 2.
6. Per l'esatta definizione dell'area destinata alla vendita da parte dei titolari di posteggio a rotazione (così detti battitori) si rimanda alla planimetria allegata sotto la voce Allegato 3.

Parte V

Disposizioni finali

Articolo 16 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nelle planimetrie allegate al presente regolamento.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione. In detta area dovrà essere posizionato il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto qualora vi sia spazio sufficiente, nonché quella adibita al consumo sul posto di quanto acquistato per il caso specifico della somministrazione.
3. Fra un banco o autobanco e l'altro dovrà esistere una distanza laterale di almeno 50 cm., fatti salvi spazi maggiori ritenuti necessari per passaggi o per motivi di sicurezza.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in merito a limitazioni o divieti di posizionamento, è punito con la sanzione prevista dall'art. 29, comma 2° del D.Lgs 114/98.

Articolo 17 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art.29 del D.L.gs.114/98.

TITOLO II

Regolamento per le aree mercatali

Parte VI

Premessa

Articolo 18 – Estremi dell’atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito e successivamente disciplinato come segue:
 - a. Con Atto delle Regie Patenti del 17/12/1782 che concedeva di aprire e tenere in None un mercato nel giorno di martedì di ogni settimana;
 - b. Spostato nel giorno di svolgimento dal martedì al giovedì con Deliberazione consiliare n° 58 del 17/12/1962 superiormente vistata dalla Prevettura di Torino col preso atto in data 24 aprile 1963, n° 2755 – Div. 3°;
 - c. Regolamentato con Deliberazione consiliare n° 29 del 24 aprile 1969 che prevedeva, fra l’altro, lo svolgimento del mercato in piazza Cavour, viale Stazione e via Roma;
 - d. Ampliato con Deliberazione consiliare n° 89 del 25 marzo 1988 che prevedeva, fra l’altro, lo svolgimento del mercato in piazza Cavour, viale Stazione, via Roma, via Beccaria e piazza Donatori di Sangue

Articolo 19 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell’area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all’interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l’esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del medesimo. Nel caso il mezzo di trasporto non potesse essere posizionato all’interno del posteggio per questioni di spazio esso dovrà sostare negli spazi consentiti.

Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedano ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e prescrizioni impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato della vigilanza.

Parte VII

Caratteristiche tipologiche del mercato

Articolo 21 – Tipologia

1. L'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area di cui agli allegati 1, 2 e 3, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.
2. La composizione merceologica del mercato settimanale dovrà rispettare i parametri imposti dalla deliberazione della Giunta Comunale n° 58 del 29/5/02 e s.m.i.– Restituzione del mercato settimanale, ed in particolare i 111 (centoundici) posteggi dovranno essere così ripartiti:
 - a. 15 posteggi riservati agli operatori agricoli,
 - b. 96 posteggi riservati agli operatori commerciali, così suddivisi:
 - i. 23 *alimentari*, a loro volta analiticamente ed ulteriormente suddivisi in:
 1. 2 pescivendoli,
 2. 11 alimentari freschi (salumi, formaggi, carni, alimenti freschi e deperibili),
 3. 7 ortofrutticoli,
 4. 3 alimenti preconfezionati non deperibili.
 - ii. 70 *non alimentari*, a loro volta analiticamente ed ulteriormente suddivisi in:
 1. 4 fiori, piante, piantini e sementi,
 2. 49 abbigliamento ed accessori,
 3. 14 extrabbigliamento (prodotti per la casa e la persona),
 4. 2 turnanti trisettimanali extralimentari,
 5. 1 turnante bisettimanale.
 - iii. 3 *posteggi non assegnati* e da identificare come genere successivamente alla ristrutturazione del mercato, con apposita modifica al presente regolamento.
3. E' vietata la modifica della distribuzione merceologica riportata nel precedente comma, anche nel caso di cessione di azienda, fatta salva specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, pena la revoca della concessione di posteggio e la conseguente revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza o di pubblico interesse.
2. Il Sindaco emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento, nonché le modalità. L'effetto dell'ordinanza si produrrà limitatamente al persistere delle ragioni che ne hanno costituito il presupposto.

Parte VIII

Gestione operativa del mercato

Articolo 23 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato settimanale del giovedì è così articolato:
 - o dalle ore 07.00 alle ore 14.30 in tutto l'anno,
 - o dalle ore 07.00 alle ore 18.00, eccezionalmente, nei giovedì ricadenti nella settimana di vigilia a Festività solenni, nonché durante lo svolgimento di uno dei mercati festivi previsti dall'articolo 15. La circolazione dovrà essere ripristinata entro le ore 19.30. Al fine di predisporre gli adeguati servizi, lo svolgimento del mercato prolungato, dovrà essere concertato fra Commissione di mercato, Assessorato ed Uffici comunali competenti;
 - o L'orario di vendita precedentemente descritto è da intendersi come facoltà e non come obbligo fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4.
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro la chiusura delle vendite.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio ed iniziare quindi le operazioni di vendita entro le ore 08.00 e protrarle necessariamente almeno fino alle ore 12.00, pena la perdita della presenza ed il conteggio dell'assenza.
4. Si considererà utilmente effettuata l'occupazione del posteggio avvenuta fra le ore 08.00 e le ore 08.15 da parte del titolare di posteggio.
5. Gli operatori ambulanti, *nel caso di assegnazione giornaliera* sono obbligati ad installare il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio ed iniziare quindi le operazioni di vendita entro le ore 08.30 (o comunque entro 15 minuti dall'assegnazione del posteggio) e protrarle necessariamente almeno fino alle ore 12.00, pena la mancata registrazione della presenza.
6. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato verrà anticipata al primo giorno non festivo precedente.
7. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporterà, per quanto non previsto da norme speciali, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €150 a €900.

Articolo 24 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione decennale di posteggio o assegnazione giornaliera.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporterà, per quanto non previsto da norme speciali, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €150 a €900.

Articolo 25 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 6.00 alle ore 15,30 del giovedì è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, eccezion fatta ai soggetti autorizzati da apposita ordinanza.
2. La circolazione potrà essere ripristinata prima delle ore 15.30, anche parzialmente, man mano che vengono compiute le operazioni di pulizia dell'area di mercato.

3. E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
4. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporterà, per quanto non previsto da norme speciali, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €150 a €900.

Parte IX

Regolamentazione dei posteggi

Articolo 26 – Concessione del posteggio

1. La concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è rilasciata contemporaneamente all'autorizzazione di tipo A.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata su istanza dell'interessato.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile su istanza dell'interessato, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 27 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento d'ufficio della concessione di posteggio al subentrante.
2. Nel subingresso dell'azienda va rispettato il mantenimento della composizione merceologica disciplinata nel precedente articolo 21.

Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del presente Regolamento non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati. In tal caso potrà essere assegnato il posteggio al titolare solo, dopo aver terminato l'assegnazione ai frequentatori occasionali inseriti in graduatoria per la spunta.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 24 nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cossidetta "spunta").

3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale e sulla base della graduatoria di cui al successivo comma 5, nei seguenti orari:
 - a. Ore 08.15 in ogni periodo dell'anno.
4. Tale assegnazione è riservata a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a. Più alto numero di presenze sul mercato sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - b. Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte (data inizio attività);
 - c. Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria, formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti (sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore) all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza settimanale, pubblicata all'Albo Pretorio una volta all'anno, per quindici giorni consecutivi, dopo aver effettuato l'aggiornamento dell'ultima settimana di dicembre di ciascun anno, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione, e non è soggetta a scadenza temporale.
7. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno *con la medesima autorizzazione amministrativa*.
8. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
9. Non è consentito *ad una stessa persona fisica* di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
10. Il titolare di più autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sull'area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di complessive tre autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato.
11. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
12. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
13. La graduatoria di cui al presente articolo non è differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero appartenente al settore alimentare allacciato alla rete idrica, elettrica ad operatori appartenenti alla categoria alimentare o extralimentare. Non sarà possibile l'operazione opposta, ovvero l'assegnazione giornaliera di un posteggio libero non allacciato alla rete idrica, elettrica ad un operatore munito di bancomercato non autonomo, che necessiti quindi di detti allacciamenti per operare a norma di legge. Nell'ipotesi che dal censimento giornaliero dei posteggi occasionalmente liberi i titolari di autorizzazione del genere alimentare, categoria banco – mercato risultino inseriti in graduatoria in modo utile all'ottenimento di un posteggio questi avranno diritto a scegliere un posteggio appartenente alla categoria di quelli attrezzati di servizi idrici, elettrici e fognari, qualora ne risulti uno libero.

14. Per il settore degli agricoltori l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili agli agricoltori che avranno maturato il più alto numero di presenze.

Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della titolarità del posteggio.
2. Qualora il Comune non fosse in grado di risalire all'anzianità della titolarità del posteggio essa dovrà essere dimostrata dall'interessato sotto forma di autocertificazione.
3. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
4. L'espressione dell'opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie.
5. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 30 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Commercio.
3. Tali registri sono suddivisi in quattro parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti, agli agricoltori, ai titolari turnanti (battitori) ed agli imprenditori espositori delle proprie merci. Conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - a. le generalità del titolare;
 - b. la tipologia merceologica consentita;
 - c. gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 - d. gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
 - e. le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 - f. la data di scadenza della concessione del posteggio.
4. Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 31 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito nel presente Regolamento.
2. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattie, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.).
3. Sono inoltre causa di giustificazione di assenza le ferie per un massimo di quattro settimane all'anno rapportate al periodo di effettivo utilizzo del posteggio (quattro assenze), purché comunicate almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'evento, affinché il Comune possa tempestivamente verificare i turni e le modalità di effettuazione delle ferie al fine di garantire un regolare servizio al consumatore. Qualora non dovessero più risultare garantiti i servizi essenziali e la vendita dei generi alimentari non fosse più garantita (eccezion fatta per il giovedì compreso nei festeggiamenti del Santo Patrono in quanto di mercato anomalo trattasi) il Responsabile del Settore potrà disporre la sospensione delle ferie. In tal caso verrà redatta apposita graduatoria di diritto alle ferie esclusivamente sulla base dell'ordine cronologico delle comunicazioni pervenute.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.L.gs.114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatoria di spunta.
6. Nell'esercizio dell'attività il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire, normalmente, a mezzo di familiari coadiutori o dipendenti in regola con le norme previdenziali e fiscali. In tal caso il sostituto dovrà essere munito dell'apposita dichiarazione attestante lo status di familiare coadiutore o di dipendente. È consentito inoltre che l'ambulante si faccia sostituire da altri incaricati purché soltanto per casi eccezionali e periodi di tempo limitati (non superiori a cinque settimane). Sono da considerare eccezionali i casi che rivestono il carattere dell'eccezionalità da intendersi quale evento non programmabile. È in ogni caso vietata la rappresentanza dell'operatore che, titolare di più autorizzazione, eserciti nell'ambito del mercato su di un posteggio di sua titolarità (anche se assegnato quotidianamente in sede di spunta), facendosi rappresentare per l'esercizio dell'attività su di un altro posteggio (anche se assegnato quotidianamente in sede di spunta) da un altro soggetto che non rivesta la caratteristica di familiare coadiuvante o di dipendente. In caso di attività esercitata da parte di un soggetto rappresentante, diverso da familiare coadiuvante o dipendente, questo dovrà essere munito di apposita delega sottoscritta dal titolare del posteggio con allegata fotocopia del documento di identità. L'esercizio della rappresentanza oltre i limiti prestabiliti configurerà la mancata comunicazione di cessione di azienda.
7. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione al Responsabile del Settore è data facoltà di valutare discrezionalmente fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati (a puro titolo esemplificativo: malattia prolungata di un familiare convivente del titolare dell'autorizzazione che abbia comportato la sua assistenza). In tal caso, su istanza dell'interessato dovrà essere emesso idoneo provvedimento di autorizzazione all'assenza.
8. Gli agricoltori, a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune. Nel caso, superato il precitato periodo di quattro mesi, non pervenga entro due mesi la precitata comunicazione scritta verrà data comunicazione di avvio di procedimento finalizzato alla revoca della concessione di posteggio.
9. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno trenta dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

10. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, così come nello svolgimento del mercato ricadente nell'ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono (San Lorenzo – 10 agosto) non verranno computate le assenze degli operatori.

Articolo 32 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Accertata la mancanza di giustificazione all'assenza per un periodo superiore a diciotto giornate per ciascun anno, il Responsabile del Servizio, provvederà a dare comunicazione di avvio di procedimento finalizzato all'immediata ed automatica decadenza della concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa, concedendo trenta giorni per produrre eventuali documenti o motivi giustificativi dell'assenza.
2. La concessione di posteggio verrà altresì revocata nei casi previsti dal successivo articolo 51 del presente Regolamento.
3. Della decadenza di posteggio e contestuale revoca dell'autorizzazione verrà data comunicazione al registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale - Servizio di Igiene pubblica – competente per territorio.

Rappresenta violazione di particolare gravità, tale da comportare la sospensione dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. 114/98, il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione del cambio di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipologia B.

Articolo 33 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. Alla sua naturale scadenza il titolare che abbia interesse ad ottenerne il rinnovo dovrà provvedere a produrre istanza.

La rinuncia alla concessione di posteggio deve essere comunicata per iscritto al Comune e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione al commercio.

Parte X

Modalità di vendita

Articolo 34 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori hanno l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili agli urbani devono essere trattati secondo le modalità stabilite da apposita ordinanza.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al comune, la concessione

relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. Ogni informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile.
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporterà, per quanto non previsto da norme speciali, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €150 a €900.

Articolo 35 – Divieti dei venditori

1. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita, sempre che gli animali non siano oggetto di vendita.
2. E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporterà, per quanto non previsto da norme speciali, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €150 a €900.

Articolo 36 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento che si estenda oltre 25 centimetri dal profilo del posteggio assegnato.
2. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili, potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e si limitino nel tempo strettamente necessario alla contrattazione in corso.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporterà, per quanto non previsto da norme speciali, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €150 a €900.

Articolo 37 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari, poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma sui banchi appositamente attrezzati o comunque ad un'altezza non minore di mt. 1 (uno).
3. Le derrate non possono, nemmeno per scopi puramente espositivi, essere collocate fuori dal perimetro di pertinenza del posteggio concesso.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporterà, per quanto non previsto da norme speciali, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €150 a €900.

Articolo 38 – Divieti di vendita

1. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nel settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico- sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.
7. E' vietata la vendita di oggetti del tipo carnevaleschi quali bombolette schiumogene o gommose, mortaretti ed esplosivi e di ogni altro prodotto che possa imbrattare, sia in forma liquida che solida o che sia idoneo ad esplodere o a generare fuochi pirotecnici.
8. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporterà, per quanto non previsto da norme speciali, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €150 a €900.

Articolo 39 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, sviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente sviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporterà, per quanto non previsto da norme speciali, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €150 a €900.

Articolo 40 – Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed il suolo.
2. Nel fare uso delle strutture pubbliche, quali ad esempio gli allacciamenti all'energia elettrica, all'acqua potabile, agli scarichi e a quant'altro eventualmente presente si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporterà, per quanto non previsto da norme speciali, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €150 a €900.

Articolo 41 – Utilizzazione dell’energia elettrica

1. E’ fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l’utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell’ autorità competente.
2. Gli allacciamenti ed il consumo sono a totale carico degli utenti.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporterà, per quanto non previsto da norme speciali, l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €150 a €900.

Articolo 42 – Furti, danneggiamenti e incendi

1. L’Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

Parte XI

Organi di controllo

Articolo 43 – Preposti alla vigilanza

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l’Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al Comando di Polizia Municipale:
 - a. sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati;
 - b. gestire l’assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - c. rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all’esibizione dell’autorizzazione;
 - d. far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l’attività commerciale;
 - e. far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 44 – Delegati o Commissione di Mercato

1. Il procedimento per la definizione di tutti gli interventi costitutivi, modificativi o estintivi dei mercati prevede di norma:
 - a. una fase di programmazione che non è richiesta per gli interventi che non modificano nella sostanza l’assetto del mercato (quale ad esempio la reistituzione del mercato già esistente o lo spostamento). In questo caso la fase potrà essere contestuale a quella dell’istituzione e quindi non essere oggetto di un preventivo, apposito, atto comunale.
 - b. una fase di consultazione preliminare all’istituzione. In particolare per quel che riguarda il mercato già esistente, oltre alle organizzazioni provinciali delle categorie interessate dovrà essere sentita (a titolo di consultazione) la rappresentanza dei soggetti concessionari di posteggio (commissione di mercato) i quali debbono essere designati dagli stessi concessionari di posteggio, a maggioranza dei due terzi. Detto quorum deve essere calcolato sul totale degli aventi diritto e non sul numero

dei partecipanti al voto. Per aventi diritto si intendono i concessionari di posteggio per l'esercizio dell'attività di vendita (Soggetti concessionari di posteggio settimanale, a turnazione plurisettimanale, di posteggio ricadente nell'area degli agricoltori). In difetto di accordo le designazioni saranno effettuate dalle rappresentanze provinciali delle categorie. Le modalità delle designazioni dei rappresentanti, così pure come il numero dei rappresentanti eletti sono una questione di pertinenza degli operatori ed il Comune non vi partecipa in alcun modo, né dispone alcunché. In ogni modo le designazioni dovranno avvenire entro trenta giorni successivi alla richiesta ufficiale del Comune agli operatori. Detta richiesta si intende formalizzata previa consegna a mani con firma per ricevuta o, per gli assenti, previa spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

- c. la commissione ha il compito di collaborare per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al commercio, l'Ufficio commercio e con gli organi preposti alla vigilanza. Inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
2. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - a. La qualità di membro della commissione cessa in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
 - b. in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area. In tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune. In caso di mancata comunicazione entro trenta giorni verranno nuovamente esperite le operazioni già indicate al punto due del presente articolo.

Parte XII

Norme finali

Articolo 45 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 46 – Mancato pagamento dei tributi e/o canoni

1. Il mancato versamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, quali quelli indicati al precedente articolo, comporta l'avvio delle procedure di decadenza della concessione di posteggio con contestuale revoca dell'autorizzazione, previa comunicazione all'interessato di avvio di procedimento che preveda trenta giorni per la regolarizzazione delle morosità.

Articolo 47 – Occupazioni da parte di organizzazioni sociali / umanitarie non aventi scopo di lucro

2. Durante il giorno di svolgimento di mercato, dopo aver ultimato le assegnazioni dei posteggi ai titolari (titolari di concessione decennale e assegnatari di posti giornalieri), è possibile soddisfare eventuali istanze di occupazione di suolo pubblico da parte di organizzazioni sociali / umanitarie non aventi scopo di lucro che abbiano presentato ufficiale richiesta nella quale emerga il nominativo di un responsabile dell'iniziativa presente durante lo svolgimento dell'attività.
3. L'occupazione di suolo pubblico potrà avvenire all'interno dell'area mercatale, per una superficie massima di quattro mq. ed all'esterno dei posteggi, in modo tale da non arrecare intralcio al regolare svolgimento dell'attività commerciale e della circolazione pedonale. L'autorizzazione si intende concessa previo semplice visto di autorizzazione posto da parte del Responsabile del Servizio e ritirato dal richiedente prima dell'inizio dell'attività. Il responsabile dell'iniziativa designato da parte dell'Organizzazione, regolarmente autorizzato, concorderà con il personale del Comando Polizia Municipale il posizionamento.
4. Il responsabile per l'iniziativa designato da parte dell'organizzazione risponderà, unitamente al Rappresentante Legale dell'Associazione, Organizzazione, Ente o qualunque sia la forma commerciale giuridica, di eventuali violazioni amministrative o di eventuali responsabilità civili ed amministrative.
5. E' vietato l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica.
6. Qualsiasi forma di violazione (civile, penale o amministrativa), così pure come qualsiasi forma di turbativa al regolare svolgimento del quieto vivere cittadino arrecata dall'iniziativa, della quale se ne abbia prova, comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico ed il conseguente allontanamento dall'area mercatale, nonché l'inaccettabilità di istanza di occupazione di suolo pubblico durante i giorni di mercato o di ogni altra manifestazione commerciale per l'Organizzazione risultata responsabile per i successivi due anni.

Articolo 48 – Sanzioni accessorie, autorità competente

1. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Responsabile del Procedimento, su indicazione discrezionale del Sindaco, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni, rapportato al periodo di effettivo utilizzo del posteggio. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
2. Per ogni violazione al presente Regolamento, non espressamente disciplinato da norme speciali, si procederà con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €150 a € 900.
3. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 49 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle norme vigenti.
2. E' abrogato il precedente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n° 29 del 24/4/1969.

Articolo 50 – Norme transitorie

1. La composizione mista del mercato è da considerare transitoria fino all'adeguamento alle norme previste dal Ministero della Sanità. Nel momento dell'adeguamento si provvederà a dividere il mercato in settori con idoneo provvedimento.